



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 29 DEL 17 SETTEMBRE 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **DECRETI GREEN PASS**

Il Decreto Green Pass diventa legge (D.L. 105/2021) ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Ricordiamo che il decreto, prima dell'iter di conversione, aveva:

- ◆ prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale,
- ◆ definito le modalità di utilizzo del Green Pass
- ◆ e modificata l'individuazione della colorazione delle regioni in base a nuovi criteri.

Nella seduta del 16 settembre 2021, il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato un decreto-legge (ancora in bozza) che introduce l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, a partire dal 15 ottobre, oltreché a rafforzare il sistema di screening. Vediamo insieme un riassunto delle principali misure tra conferme e novità.

Pagina 7

■ **STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (n. 35195/2021) diventa operativa la norma che ha previsto la cancellazione automatica delle cartelle fino a 5.000 euro. Cancellazione che avverrà entro il 31 ottobre 2021 senza che sia necessario, a questo fine, alcun adempimento da parte dei beneficiari dello stralcio previsto dall'art. 4 del Decreto Sostegni, di cui possono fruire sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019 e in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Pagina 16

■ **FATTURA ELETTRONICA SAN MARINO DAL 01.10.2021**

La disciplina sulla fatturazione elettronica nei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ha visto di recente alcune novità, date in particolare dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplina le regole IVA che gli operatori devono applicare. Inoltre, in data 5 agosto 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che disciplina le regole tecniche necessarie all'attuazione delle disposizioni in esame. Si riepiloga la disciplina applicabile alle cessioni richiamate e le ultime novità.

Pagina 20

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS FACCIATE**

Verifichiamo le modalità di indicazione del bonus facciate sui modelli fiscali per le opportune detrazioni.

Pagina 28

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 35

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 17.09.2021 AL 01.10.2021**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Precompilata IVA: on line i registri. Le Entrate spiegano come funziona

L'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 13 settembre avvisa che i registri Iva precompilati delle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 sono disponibili online per 2 milioni di contribuenti all'interno del portale **Fatture e corrispettivi**. Dopo l'autenticazione, i documenti precompilati sono visualizzabili tramite un nuovo applicativo dedicato, in cui le informazioni e i documenti sono organizzati in 4 aree distinte. Fin da subito **sono online le prime due**:

- ◆ l'area "Profilo soggetto Iva", in cui gli operatori troveranno i dati anagrafici, l'appartenenza o meno alla platea e la percentuale soggettiva di detraibilità,
- ◆ e la sezione "Registri Iva mensili", in cui è possibile visualizzare, modificare, integrare, convalidare ed estrarre i dati delle bozze dei registri Iva precompilati.

Chi convaliderà i registri per tutti i trimestri del prossimo anno, dal 2023 troverà nella propria area riservata anche la dichiarazione annuale Iva già predisposta. Si potrà poi accedere, dal 6 novembre, anche alla comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe), elaborata in bozza dall'Agenzia. Infine, dal 2023 si attiverà il box relativo alla dichiarazione annuale Iva. In quest'ultima sezione, gli operatori potranno modificare e inviare anche il modello F24 correlato alla dichiarazione. Si sottolinea che, **con la convalida, i registri sono memorizzati dall'Agenzia e per il trimestre di riferimento il contribuente può fruire dell'esonero dalla tenuta dei registri**.

Spid, CIE, Cns: per l'accesso dal 1° ottobre ai servizi on line di Entrate e Riscossione

Dal 1° ottobre 2021 l'accesso dei cittadini ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate e di Agenzia entrate-Riscossione potrà avvenire **solo con Spid, Cie (Carta di identità elettronica) o Cns** (Carta nazionale dei servizi). In particolare, nell'area riservata è possibile:

- ◆ consultare la propria situazione debitoria,
- ◆ controllare la presenza di cartelle, avvisi e lo stato dei pagamenti
- ◆ presentare una richiesta di rateizzazione e ottenere poi il relativo piano di dilazione,
- ◆ chiedere di sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, pagare, attivare il servizio di alert "Se Mi Scordo" per ricevere i promemoria delle proprie scadenze,
- ◆ delegare un intermediario a operare per proprio conto.

Nulla cambia, invece per i servizi disponibili all'utenza senza bisogno di registrazione, come la verifica del codice fiscale, la verifica della partita Iva e la prenotazione appuntamenti.

Cessione di un immobile: chi deve sostenere le spese di manutenzione straordinaria

L'ordinanza numero 11199-2021 della Corte di Cassazione prende in esame la ripartizione, tra acquirente e venditore, delle spese condominiali dovute, nel caso in cui l'unità abitativa sia stata venduta. Il punto di partenza è il **principio della solidarietà passiva**, enunciato dall'articolo 63 comma 2 delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie*. La norma, per tutelare il condominio, consente a questo di richiedere il pagamento delle spese condominiali sia al venditore che al creditore, a prescindere da chi sia l'effettivo debitore. Ciò premesso, la Corte specifica che:

- ◆ In relazione alle spese condominiali ordinarie, relative alla manutenzione dei servizi comuni, *"l'obbligazione si ritiene sorta non appena si compia l'intervento ritenuto necessario dall'amministratore"*; motivo per cui l'acquirente che subentra nella proprietà sarà debitore per tutte le spese ordinarie sostenute dal giorno dell'acquisto in poi (mentre il venditore per quelle sostenute fino al giorno della vendita).
- ◆ Diversa è la questione per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria e di miglioramento, che esulano l'ordinaria gestione, con carattere conservativo o migliorativo, e il cui sostenimento va necessariamente approvato dall'assemblea condominiale. In questo caso "i costi dei lavori gravano [...] su chi era proprietario dell'immobile al momento dell'approvazione di detta delibera.

Va da sé che acquirente e venditore, contrattualmente, **sono liberi di concordare delle diverse modalità di ripartizione**.

Riscatto laurea calcolo online: nuovo servizio INPS

Sul sito istituzionale www.inps.it è stato reso disponibile un nuovo servizio online raggiungibile tramite il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Riscatto Laurea - Simulatore" che aiuta gli utenti a conoscere gli effetti dell'esercizio della facoltà di riscatto del corso universitario di studi ai fini pensionistici. L'aspetto importante è che l'accesso è libero e non sono richieste credenziali per il suo utilizzo, e richiede l'inserimento di pochi dati in forma anonima. Vengono fornite informazioni sulle varie tipologie di riscatto di laurea disponibili per le diverse platee di contribuenti, i possibili vantaggi fiscali collegati al pagamento degli oneri previsti e si fornisce una simulazione orientativa del costo del riscatto, della rateizzazione, e decorrenza della pensione.

Contratto rioccupazione: istruzioni per le domande

L'Inps con il messaggio n.3050 del 09/09/2021, comunica che, a decorrere dal 15 settembre 2021, all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", sul sito internet www.inps.it, è **disponibile il modulo di istanza on-line "RIOG", per la richiesta del beneficio per le assunzioni effettuate con contratto di rioccupazione** (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

Il messaggio fornisce anche le istruzioni per i flussi Uniemens. Si ricorda che la misura prevede per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, il diritto a

beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell'esonero contributivo del 100% dei contributi previdenziali a carico, del datore di lavoro con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo 6.000 euro annui.

Brevetti+: dal 28 settembre le domande per ottenere agevolazioni

A partire dalle ore 12.00 del 28 settembre 2021 riapre lo sportello per gli incentivi di "Brevetti+", rifinanziato con 23 milioni di euro dal Decreto Direttoriale Mise del 13 luglio. L'incentivo è gestito da Invitalia e punta a sostenere la competitività delle PMI attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei brevetti sui mercati nazionale e internazionale. Le agevolazioni sono finalizzate all'acquisto di servizi specialistici relativi a:

- ◆ Industrializzazione e ingegnerizzazione
- ◆ Organizzazione e sviluppo
- ◆ Trasferimento tecnologico

È prevista la concessione di un'agevolazione in conto capitale, nel rispetto della regola del *de minimis*, del valore massimo di 140.000 euro. Le domande saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento dei fondi. Dopo la verifica formale, è prevista una valutazione di merito, che verte sulla credibilità della strategia e la congruità del costo dei servizi specialistici.

Immobili abusivi: ok al superbonus 110%

Il ministero dell'Economia ha chiarito in una interrogazione parlamentare che **il super bonus al 110% non è precluso agli immobili abusivi in quanto la nuova Cilas non richiede l'attestazione dello stato legittimo**. Nella stessa occasione sono stati forniti ulteriori chiarimenti. In particolare, è stato affermato che:

- ◆ nel caso in cui un immobile in comproprietà venga demolito e ricostruito ma uno dei proprietari ha già usato il superbonus. In questo caso bisogna scindere:
 - ✓ il comproprietario che non ha mai beneficiato del superbonus può utilizzarlo pienamente
 - ✓ il comproprietario che ne ha già beneficiato e che ha sfiorato il tetto non può beneficiarne nemmeno per quanto riguarda la demolizione
- ◆ Un ulteriore chiarimento riguarda i montascale, nei casi in cui non sia possibile installare un ascensore, i quali secondo il ministero sono agevolabili. In questo caso è espressamente previsto che l'intervento rispetti la normativa tecnica di settore.
- ◆ Infine, è stato chiarito che l'agevolazione super bonus è possibile anche nei casi di installazione di sonde geotermiche, in quanto si tratta di interventi "trainanti".

Eco-bonus: auto dal 13.09 le domande per veicoli a basse emissioni

Il MISE informa che dal 14 settembre 2021 è possibile prenotare sulla piattaforma [ecobonus.mise](https://ecobonus.mise.gov.it) gli incentivi per l'acquisto di veicoli con emissioni 0-60g/km di CO₂.

Con il decreto Infrastrutture sono stati infatti riallocati 57 milioni di euro nel fondo che prevede

ecobonus fino a 6.000 euro per acquisto auto a basse emissioni.

Prolungati, inoltre, i termini per il completamento delle prenotazioni in corso per i veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L:

- ◆ per quelle inserite sulla piattaforma dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 sarà possibile fino al 31 dicembre 2021
- ◆ mentre per quelle inserite dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022.

*Segnaliamo infine che l'Agenzia rispondendo ad una richiesta di parere sull'IVA applicabile alle cessioni di olii d'oliva per la fabbricazione di cosmetici, con **consulenza giuridica n. 12 del 7 settembre 2021**, ha affermato che dal punto di vista doganale **non è richiesta una particolare destinazione d'uso per l'olio d'oliva**, quindi si ritiene che le cessioni di olio di oliva siano soggette all'aliquota IVA del 4%, come per l'uso alimentare, ai sensi del n. 13) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.*

INFORMAZIONE FISCALE

■ OGGETTO: DECRETI GREEN PASS

Il **Decreto Green Pass** ([D.L. 105/2021](#)), approvato definitivamente dal senato il 15 settembre, **diventa legge**, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Ricordiamo che il decreto, prima dell'iter di conversione, aveva:

- ◆ **prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale**,
- ◆ definito le **modalità di utilizzo del Green Pass**
- ◆ modificato la modalità di **individuazione della colorazione delle regioni** in base a nuovi criteri.

Nella seduta del 16 settembre 2021, il Consiglio dei ministri ha inoltre approvato un decreto-legge ([ancora in bozza](#)) che introduce **l'obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati**, a partire dal 15 ottobre, oltreché a rafforzare il sistema di screening.



È importante ricordare che per quanto riguarda **i soggetti che svolgono**, a qualsiasi titolo, la propria **attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice** (RSA, strutture per anziani, ecc.) è previsto **l'obbligo vaccinale**, e a partire **dal 10 ottobre 2021, anche per tutti i soggetti esterni** che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in tali strutture, come stabilito da un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre).

Vediamo insieme un riassunto delle principali misure tra conferme e novità.

DECRETO GREEN PASS D.L. 105/2021 – CONVERSIONE IN LEGGE	
GREEN PASS	<p>Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale; ◆ la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); ◆ effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). <p>Questa documentazione sarà richiesta per poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:</p>

- ◆ Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso **ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati** (quest'ultima eccezione è stata aggiunta durante l'iter di conversione).
- ◆ Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- ◆ Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- ◆ Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- ◆ Sagre e fiere, convegni e congressi;
- ◆ Centri termali, parchi tematici e di divertimento. In merito ai centri termali è stata aggiunta la specifica che, la documentazione non deve essere richiesta in caso di **accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.**
- ◆ Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- ◆ **Vengono aggiunte in sede referente le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose** anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting¹
- ◆ Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- ◆ Concorsi pubblici.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività appena elencate sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.

Durante l'iter di conversione è stato inoltre specificato che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori devono informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.



Le limitazioni legate al green pass non si applicano ai soggetti **esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica** rilasciata secondo i criteri definiti con

¹ nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020

	<p>circolare del Ministero della salute.</p> <p>In fine, in merito al Green Pass, durante l'iter di conversione in legge del decreto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è stata estesa la durata della certificazione che passa da nove a dodici mesi; ◆ È stato specificato che ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute.
ZONE A COLORI	<p>Restano invariati i criteri adottati per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. I due parametri principali sono quindi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. <p>Le Regioni restano in zona bianca se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, ◆ qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%; ✓ oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%;
PASSAGGIO IN ZONA GIALLA	<p>Perché una Regione passi alla colorazione gialla è necessario che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ed inferiore a 150 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%; ◆ qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; ✓ oppure il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;
ZONA ARANCIONE	<p>È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti</p>

	di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla
ZONA ROSSA	<p>Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%; ◆ il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%.
MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SPETTACOLI CULTURALI	<p>In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.</p> <p>In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.</p> <p>In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.</p> <p> Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni appena esposte, nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Per questi ultimi viene istituito un fondo</p>
MISURE PER GLI EVENTI SPORTIVI	<p>Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50% di quella

	<p>massima autorizzata all'aperto e al 25% al chiuso.</p> <p>♦ In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.</p>
SANZIONI	<p>I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni.</p> <p>In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.</p>
TAMPONI A PREZZO RIDOTTO	<p>Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.</p>
MISURE URGENTI PER LA CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE	<p>Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il Covid, il Ministero della salute definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni</p>
PROROGA DELLE DEROGHE RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE	<p>Inserita in sede referente, allo scopo di far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari.</p>
MISURE URGENTI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO	<p>L'articolo 7-bis, introdotto in sede di conversione, è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ di singoli difensori ◆ o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, <p>limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19.</p>				
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE PER SOGGETTI FRAGILI E STANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	<p>I primi commi dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea relativa a "lavoratori fragili"² in base alla quale i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, possono svolgere il lavoro in modalità agile, anche</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o ◆ attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. 				
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE	<p>L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse³ pari a 20 milioni di euro è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.</p> <table border="1" data-bbox="411 1084 1426 1173"> <tr> <td>20 MILIONI DI EURO</td> <td>Via prioritaria alle attività che al 23.07.2021 risultano chiuse a causa della pandemia</td> </tr> </table>	20 MILIONI DI EURO	Via prioritaria alle attività che al 23.07.2021 risultano chiuse a causa della pandemia		
20 MILIONI DI EURO	Via prioritaria alle attività che al 23.07.2021 risultano chiuse a causa della pandemia				
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO	<p>L'articolo 12 con una disposizione di coordinamento, stabilisce che per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le seguenti disposizioni:</p> <table border="1" data-bbox="411 1330 1426 1823"> <tr> <td>DECRETO-LEGGE 19/2020</td> <td>ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.</td> </tr> <tr> <td>DECRETO-LEGGE 33/2020</td> <td> <p>ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la limitabilità degli spostamenti tra regioni ◆ le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati; ◆ il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al </td> </tr> </table>	DECRETO-LEGGE 19/2020	ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.	DECRETO-LEGGE 33/2020	<p>ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la limitabilità degli spostamenti tra regioni ◆ le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati; ◆ il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al
DECRETO-LEGGE 19/2020	ha disciplinato con disposizioni di rango primario le misure applicabili su tutto il territorio nazionale o su parte di esso, per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19.				
DECRETO-LEGGE 33/2020	<p>ha dettato un insieme di disposizioni di contenimento dell'epidemia, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la limitabilità degli spostamenti tra regioni ◆ le misure di quarantena, dell'ammalato o, in via precauzionale, della persona non ammalata che sia venuta a contatto con ammalati; ◆ il divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al 				

² che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020 al 30 giugno 2021

³ istituito con il D.L. "Sostegni" (D.L. n. 73/2021)

		<p>pubblico;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prescrizione che le riunioni si svolgano garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; ◆ lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagi; ◆ il monitoraggio regionale della situazione epidemiologica ed i relativi obblighi di comunicazione; ◆ la modulazione di misure contenitive aggiuntive secondo scenari di rischio, diversificati tra regioni sulla base dei dati epidemiologici.
	DECRETO-LEGGE 52/2021	<p>ha dettato una serie di misure da applicare dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni od a chiusure durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.</p> <p>L'articolo 12 continua prevedendo per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l'estensione dell'applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 già adottate con il dPCM del 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame.</p>
ACQUISIZIONE CERTIFICATI VERDI		<p>Il comma 3 dell'articolo 12 dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19.</p>
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA		<p>L'articolo 13-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni si applichino anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme.</p>

DECRETO LEGGE GREEN PASS (CONSIGLIO DEI MINISTRI 16.09.2021)

LAVORO PUBBLICO	<p>Per espressa previsione è tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. Il possesso e l'esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro</p>
----------------------------	--

	<p>delle strutture.</p> <p>L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.</p> <p>Inoltre, l'obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.</p> <p> Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni.</p> <p>Per quanta riguarda i controlli, entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.</p> <p>Il decreto prevede che il personale che ha l'obbligo del Green Pass, se</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ comunica di non averlo o ◆ ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, <p>è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.</p> <p> Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.</p>
<p>ORGANI COSTITUZIONALI</p>	<p>L'obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull'impiego delle Certificazioni Verdi.</p>
<p>LAVORO PRIVATI</p>	<p>Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. Il possesso e l'esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.</p> <p> Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni.</p>

	<p>Il decreto prevede che il personale ha l'obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.</p> <p> È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l'obbligo di Green Pass.</p> <p>Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.</p>
<p>TAMPONI CALMIERATI</p>	<p>Il decreto prevede l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d'intesa siglato dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, d'intesa con il Ministro della salute. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.</p>
<p>TRIBUNALI</p>	<p>Il personale amministrativo e i magistrati, per l'accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi.</p> <p> Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.</p>
<p>REVISIONE MISURE DI DISTANZIAMENTO</p>	<p>Entro il 30 settembre, in ragione dell'estensione dell'obbligo di Green Pass e dell'andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all'adozione dei successivi provvedimenti.</p>
<p>SOSTEGNO ALLO SPORT DI BASE</p>	<p>Il provvedimento interviene anche sul settore sportivo. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ a sostegno della maternità delle atlete non professioniste; ◆ a garanzia del diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore; ◆ a incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport. <p>Inoltre, le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore</p>

	sostegno all'attività sportiva di base , anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo del MEF (n. 35195/2021) diventa operativa la norma che ha previsto la cancellazione automatica delle cartelle fino a 5.000 euro.

Cancellazione che avverrà entro il 31 ottobre 2021 senza che sia necessario, a questo fine, alcun adempimento da parte dei beneficiari dello stralcio previsto dall'art. 4 del Decreto Sostegni, di cui possono fruire sia le **persone fisiche** che i **soggetti diversi dalle persone fisiche** che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019 e in corso al 31.12.2019, un **reddito imponibile fino a 30.000 euro**.

STRALCIO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO	
LA PREVISIONE SULLO SGRAVIO DELLE CARTELLE E LE ESCLUSIONI	<p>Con il Decreto Sostegni (D.L. 22.03.2021 n. 41) è stato previsto lo stralcio automatico dei debiti relativi a cartelle di importo non superiore ad euro 5.000. Annullamento che riguarda, peraltro, anche i debiti compresi nelle diverse "rottamazioni dei ruoli"⁴ e nel "saldo e stralcio"⁵. Nello specifico, è necessario che le cartelle riportino un ammontare residuo, al 23.03.2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni), fino a 5.000 euro.</p> <p>Nell'importo di euro 5.000 è incluso quanto dovuto dal contribuente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ capitale; ◆ sanzioni; ◆ interessi per ritardata iscrizione a ruolo. <p>Ai fini dell'annullamento non si tiene invece conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ interessi di mora; ◆ aggio di riscossione; ◆ eventuali spese della procedura. <p> Rispetto alla data rilevante ai fini dell'ammissione alla procedura di sgravio è importante notare che non conta l'importo dell'iscrizione a ruolo "originaria": ciò che assume rilievo è infatti unicamente l'importo della cartella alla data del 23.03.2021.</p> <p>Sono tuttavia esclusi dallo sgravio in esame gli importi che si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; ◆ debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi

⁴ art. 3 D.L. 119/2018 e art. 16-bis D.L. 34/2019

⁵ art. 1 commi da 184 a 198 Legge 145/2018

	<p>dall'Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. <p>Restano inoltre definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento, anche se gli importi versati sarebbero potuti rientrare nell'ambito di operatività della norma in esame.</p>
<p>I REQUISITI PER L'ANNULLAMENTO</p>	<p>Oltre a quanto riportato circa l'importo massimo (euro 5.000) delle cartelle che possono formare oggetto dello sgravio automatico, è necessario il rispetto di una serie di ulteriori requisiti.</p> <p>In particolare, è necessario che i debiti da annullare risultino da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.</p> <p>Inoltre, possono fruire della previsione in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le persone fisiche che hanno conseguito, nel corso del periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro; ◆ i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro. <p>Va notato che, per tutti i debiti aventi le caratteristiche di importo e scadenza di cui sopra, il decreto Sostegni – oltre a demandare l'attuazione di simili disposizioni ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze – stabiliva, fino alla data individuata dal decreto attuativo, la sospensione della riscossione, così come la sospensione dei termini di prescrizione.</p> <p>L'art. 2 comma 1 del Decreto MEF dispone che la sospensione della riscossione cessi alla data del 31.10.2021.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border: 1px solid black; width: 150px; text-align: center;"> <p>PRESUPPOSTI SGRAVIO CARTELLE FINO A 5.000 EURO</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 180px; text-align: center;"> <p>Data di affidamento del carico all'agente della riscossione compresa tra il 01.01.2000 e il 31.12.2010</p> </div> <div style="border: 1px solid #0070c0; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 180px; text-align: center;"> <p>Reddito beneficiario dell'annullamento (persona fisica o soggetto diverso) non superiore ad euro 30.000</p> </div> <div style="background-color: #d9e1f2; padding: 10px; border: 1px solid black; width: 150px; text-align: center;"> <p>FINO ALLA CANCELLAZIONE DEL CARICO SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE (FINO AL 31.10.2021)</p> </div> </div>

<p>LA PROCEDURA DI ATTIVAZIONE</p>	<p>Qualora i contribuenti – persone fisiche e soggetti diversi – rispettino le condizioni precedentemente menzionate, lo stralcio delle cartelle avviene in via automatica, senza bisogno di richiederlo.</p> <p>Non vi sono, infatti, domande da inviare ad alcun ente per ottenere l'annullamento: coloro che ne hanno diritto vedranno cancellare i propri debiti fino a 5.000 senza dover porre in essere adempimenti di sorta.</p> <p>In proposito il decreto del MEF stabilisce che entro il 20.08.2021 l'agente della riscossione avrebbe dovuto trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco dei codici fiscali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23.03.2021; ◆ relativi ai possibili beneficiari della previsione – persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche – aventi uno o più debiti che possono risultare oggetto di sgravio. <p>In seguito viene previsto che, entro il 30.09.2021, l'Agenzia delle Entrate, per consentire all'agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorrono i requisiti reddituali sopra citati (reddito fino ad euro 30.000), restituisce allo stesso agente l'elenco dei codici fiscali menzionato in precedenza, segnalando i codici fiscali relativi ai soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle certificazioni uniche presenti nella propria banca dati alla data di emanazione del Decreto, risultano avere conseguito redditi imponibili superiori ad euro 30.000.</p>
<p>EFFICACIA DELLO SGRAVIO E VERIFICA PROPRIA SITUAZIONE</p>	<p>Il Decreto MEF prevede che l'annullamento dei debiti relativi alle cartelle in esame sia effettuato alla data del 31.10.2021, relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall'Agenzia delle Entrate come esclusi dallo sgravio, sulla base di quanto riportato in precedenza.</p> <p> La stessa norma prevede, inoltre, che, nel caso di coobbligazione, l'annullamento non opera se il codice fiscale di almeno uno dei coobbligati rientra tra quelli che non presentano il requisito reddituale per poter accedere all'annullamento automatico (reddito superiore ad euro 30.000).</p> <p>Infine, il sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un servizio che consente di verificare se nel proprio piano di pagamento della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio" sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di "Stralcio".</p>

A tal fine è necessario andare nella sezione [Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata](#) e compilare i campi del form messo a disposizione con i seguenti dati:

- ◆ **Codice Fiscale**
- ◆ **Numero comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione**
- ◆ **Data comunicazione inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione in formato (gg/mm/aaaa):**
- ◆ **e-mail**

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

INFORMAZIONE FISCALE

■ **OGGETTO: FATTURA ELETTRONICA SAN MARINO DAL 01.10.2021**

La disciplina sulla **fatturazione elettronica** nei rapporti economici tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino ha visto di recente alcune novità, date in particolare dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze** che disciplina le regole IVA che gli operatori devono applicare. Inoltre, in data 5 agosto 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un **provvedimento** che disciplina le **regole tecniche** necessarie all'attuazione delle disposizioni in esame.

Si riepiloga di seguito la disciplina applicabile alle cessioni richiamate e le ultime novità.

FATTURA ELETTRONICA SAN MARINO DAL 01.10.2021	
PREMESSA	<p>Per i rapporti di scambio tra gli operatori residenti nella repubblica di San Marino e i soggetti italiani vige una specifica disciplina in merito agli obblighi di fatturazione elettronica. Disciplina che ricalca in gran parte la normativa applicabile per gli operatori nazionali residenti in Italia – fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.</p> <p>Con un recente Decreto del MEF⁶ è stato sostituito il precedente⁷, dando la possibilità di emettere la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) a partire:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dal 1° ottobre 2021 in via facoltativa; ◆ dal 1° luglio 2022 obbligatoriamente. <p>Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021 individua poi le regole tecniche necessarie all'attuazione delle nuove disposizioni, rinviando, per quanto non altrimenti disciplinato, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.</p>
EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	<p>Le operazioni poste in essere con i soggetti sammarinesi sono regolate da un'apposita normativa⁸, in base alla quale si considerano non imponibili⁹ le cessioni effettuate con trasporto o consegna dei beni nel territorio della</p>

⁶ 21 giugno 2021, pubblicato il 15 luglio

⁷ D.M. 24 dicembre 1993

⁸ articolo 71, D.P.R. 633/1972 e D.M. 21 giugno 2021

⁹ ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. 633/1972

Repubblica di San Marino.

Sono poi ugualmente non imponibili i **servizi connessi** alle cessioni di cui sopra, svolti:

- ◆ dai soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia;
- ◆ nei confronti di operatori economici che abbiano **comunicato il numero di identificazione** agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Lo stesso trattamento vale poi per gli **invii di beni** nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante **trasporto o spedizione** a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato o da terzi per suo conto.

Al contrario, per l'**introduzione di beni** nel territorio dello Stato **dalla RSM**, l'Iva è dovuta a norma dall'acquirente italiano¹⁰. **Non è invece considerata cessione** l'invio di beni nel territorio della RSM per:

- ◆ svolgimento di **perizie**,
- ◆ operazioni di **perfezionamento** o di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione oppure a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, quando i beni sono **successivamente trasportati o spediti al committente**,
- ◆ l'introduzione nel territorio della RSM di beni **temporaneamente utilizzati per l'esecuzione** di prestazioni.

Questo, però, se i beni vengono **indicati in apposito registro**, indicando la **causale nel DDT**.

Non vengono poi considerate introduzioni di beni le movimentazioni per gli stessi scopi, dalla RSM nel territorio dello Stato.

Le operazioni si considerano **effettuate all'inizio del trasporto o della spedizione**, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della RSM.

Effettuazione operazione

INIZIO del trasporto o della spedizione

Vi sono però le seguenti eccezioni:

- ◆ se gli **effetti traslativi o costitutivi** si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti;
- ◆ nel caso di beni trasferiti in dipendenza di **contratti estimatori** e simili, l'operazione si considera effettuata all'atto della loro **rivendita a terzi** ovvero,

¹⁰ articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/1972

	<p>se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti.</p> <p> Le operazioni si considerano in ogni caso effettuate dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Occorre che le operazioni siano inoltre annotate in apposito registro e che la relativa casuale sia indicata nel DDT</p> <p>Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.</p>								
<p>FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI VERSO E DA SAN MARINO</p>	<p>Nei rapporti di scambio dall'Italia verso San Marino è obbligatoria l'emissione delle fatture e note di credito elettroniche utilizzando lo SdI. Il 1° ottobre 2021 entrerà in vigore il D.M. 21 giugno 2021, mentre le disposizioni attualmente in vigore (D.M. 24 dicembre 1993) cesseranno di avere efficacia.</p> <p>Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in formato elettronico; ◆ in formato cartaceo. <p>Diversamente, a decorrere dal 1° luglio 2022 le fatture andranno emesse e accettate in formato elettronico (salve le esclusioni di legge).</p> <table border="1" data-bbox="411 1205 1423 1480"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Procedura</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino al 30/09/2021</td> <td>fattura cartacea (DM 24/12/1993)</td> </tr> <tr> <td>Dal 1/10/2021 al 30/06/2022</td> <td>la fattura elettronica inviata allo SdI è facoltativa (DM 21/06/2021)</td> </tr> <tr> <td>Dal 1° luglio 2022</td> <td>obbligo di inviare la fattura elettronica allo SdI (DM 21/06/2021)</td> </tr> </tbody> </table> <p>L'emissione delle fatture elettroniche segue le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 30 aprile 2018 e sue successive modificazioni (normativa nazionale in materia di fatturazione elettronica).</p>	Periodo	Procedura	Fino al 30/09/2021	fattura cartacea (DM 24/12/1993)	Dal 1/10/2021 al 30/06/2022	la fattura elettronica inviata allo SdI è facoltativa (DM 21/06/2021)	Dal 1° luglio 2022	obbligo di inviare la fattura elettronica allo SdI (DM 21/06/2021)
Periodo	Procedura								
Fino al 30/09/2021	fattura cartacea (DM 24/12/1993)								
Dal 1/10/2021 al 30/06/2022	la fattura elettronica inviata allo SdI è facoltativa (DM 21/06/2021)								
Dal 1° luglio 2022	obbligo di inviare la fattura elettronica allo SdI (DM 21/06/2021)								
<p>CESSIONI DI BENI VERSO SAN MARINO</p>	<p>Per le cessioni di beni a soggetti residenti a San Marino, la fattura elettronica emessa dall'operatore italiano come operazione non imponibile avrà natura il codice N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino.</p> <p>Se invece il cedente non è obbligato all'emissione elettronica dovrà</p>								

	<p>emettere fattura cartacea in tre esemplari, consegnandone due al cessionario.</p> <p>Un esemplare della fattura deve essere restituito con l'indicazione della data e del timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario».</p> <p> Il cedente italiano che, entro quattro mesi dall'emissione della fattura, non abbia ricevuto dal cessionario sanmarinese l'esemplare della fattura cartacea vidimata, ne dà comunicazione all'Ufficio tributario di San Marino e all'Agenzia delle entrate.</p> <p>Nei trenta giorni successivi emette la nota di credito senza pagamento di sanzioni e interessi, per regolarizzare l'operazione.</p>
<p>ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO</p>	<p>Le fatture elettroniche emesse da operatori economici con numero di identificazione di San Marino, relative a cessioni di beni verso l'Italia, vengono trasmesse dall'ufficio tributario allo SdI e poi messe a disposizione del cessionario italiano attraverso apposito canale dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'effettuazione dei controlli sulle fatture inviate dall'Ufficio tributario di San Marino è la Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.</p> <p>Le fatture elettroniche possono, a scelta del cedente sammarinese, contenere o meno l'addebito dell'Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per le fatture elettroniche con addebito di Iva, il cliente italiano che riceve la fattura deve attendere l'esito positivo del controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate (che si interfaccia con l'Ufficio di San Marino) per esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Solo quando viene reso noto telematicamente l'esito del controllo sarà possibile detrarre l'Iva; ◆ per le fatture elettroniche senza addebito di Iva, l'acquirente italiano assolve l'imposta integrando il documento con il tipo documento TD19, annotando l'operazione nel registro Iva delle vendite e in quello degli acquisti ("reverse charge")¹¹. <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0f0ff; padding: 10px; margin-right: 20px;"> <p>Acquisti di beni da San Marino</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>Con Iva detrazione dopo avviso esito regolarità</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>Senza Iva Integrazione/autofattura TD19</p> </div> </div>

¹¹ articolo 17, secondo comma, D.P.R. 633/1972

	<p>Le fatture emesse in forma cartacea, allo stesso modo, possono contenere o meno l'addebito dell'Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in caso di addebito di Iva, l'operatore economico italiano annota, nel registro Iva degli acquisti, la fattura originale trasmessa dal cedente sammarinese, solo quando gli viene restituita dall'UTSM vidimata. Con la registrazione della fattura munita di data e timbro con impronta a secco, il cessionario italiano può operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa¹²; ◆ per le fatture senza addebito di Iva, gli operatori economici italiani assolvono l'imposta indicandone l'ammontare sull'esemplare della fattura "timbrata" trasmessa dal fornitore sammarinese¹³. La fattura da integrare/autofatturare è quella contenente il timbro a secco circolare con la data ed intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura «Rep. di San Marino - Uff. tributario». La fattura "integrata" è annotata nei registri Iva acquisti e vendite ("reverse charge")¹⁴. <p>In ogni caso, se il cessionario italiano non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede all'emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini previsti dalla legge¹⁵.</p>
<p>PRESTAZIONI DI SERVIZI</p>	<p>Per le prestazioni di servizi¹⁶ rese nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla RSM, la fattura senza Iva del soggetto italiano¹⁷ può essere emessa in formato elettronico tramite il SDI – con natura operazione N2.1 - Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/72 – che la trasmette all'ufficio tributario per il successivo inoltro al committente.</p> <p>Il servizio generico ricevuto da un sammarinese può essere autofatturato, utilizzando il tipo documento TD17 ed effettuando la doppia registrazione nei registri Iva acquisti e vendite.</p> <p> Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data la facoltà (non obbligo) agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino. È quanto stabilito dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2021/211273 del 5 agosto 2021.</p>

¹² articolo 19 del D.P.R. 633/1972

¹³ art. 17, secondo comma, del D.P.R. 633/1972

¹⁴ articoli 23 e 25 del D.P.R. 633/1972

¹⁵ art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 471/1997

¹⁶ art. 3 del D.P.R. 633/1972

¹⁷ articolo 7-ter del D.P.R. 633/1972

DISPOSIZIONI PARTICOLARI	<p>Vi sono disposizioni particolari che riguardano: le vendite a privati, le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, le vendite a distanza e le cessioni di enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi di imposta in Italia. Disposizioni riepilogate in seguito.</p> <p style="text-align: center;">CESSIONI NEI CONFRONTI DEI PRIVATI</p> <p>Le cessioni di beni nei confronti di soggetti non operanti nell'esercizio di imprese arti o professioni sono assoggettate ad Iva.</p> <p style="text-align: center;">CESSIONI DI MEZZI DI TRASPORTO NUOVI</p> <p>Le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi¹⁸ sono assoggettate al pagamento dell'Iva nel Paese di destinazione.</p> <p>L'acquirente italiano può chiedere al cedente sammarinese di applicare l'Iva in fattura, diversamente dovrà presentare la fattura all'Agenzia delle entrate per il pagamento.</p> <p>I cedenti italiani senza partita Iva possono fruire del rimborso dell'Iva pagata sull'acquisto del mezzo¹⁹.</p> <p style="text-align: center;">VENDITE A DISTANZA</p> <p>Le vendite a privati di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, scontano l'imposta nel paese di destinazione, se il valore delle vendite a distanza ha superato il valore complessivo di 28.000 euro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli operatori italiani esercitano l'opzione per il pagamento dell'Iva nella RSM, ◆ gli operatori sanmarinesi nominano un rappresentante fiscale. <p style="text-align: center;">CESSIONI DI ENTI, ASSOCIAZIONI E ALTRE ORGANIZZAZIONI NON SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA IN ITALIA</p> <p>Gli enti, associazioni ed altre organizzazioni non soggetti passivi Iva, quando acquistano da operatori di San Marino, scontano l'Iva in Italia se gli acquisti superano il limite di 8.000 euro (nell'anno precedente o anno in corso). Per importi inferiori l'Iva è assolta nella RSM, a meno che i soggetti optino per l'applicazione dell'Iva in Italia.</p> <p>Tali soggetti presentano l'INTRA13²⁰.</p> <p>Gli enti non commerciali con partita Iva assolvono l'Iva anche se agiscono nell'esercizio di attività istituzionali e, se ricevono una fattura senza Iva, devono presentare l'INTRA12²¹.</p>
CODICE DESTINATARIO	L'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha recentemente diffuso

¹⁸ art. 38, comma 4, D.L. 331/1993

¹⁹ Art. 53, comma 1, D.L. 331/1993

²⁰ art. 50, comma 4, D.L. 331/1993

²¹ art. 49, commi 1 e 2, D.L. 331/1993

**UNICO SAN
MARINO**

(31 agosto 2021) il **codice destinatario** che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi.



Il codice unico da utilizzare per tutti i rapporti con le controparti di San Marino è **2R4GT08**.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Il bonus facciate nei modelli dichiarativi 2021

PREMESSA

Introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e prorogata per tutto il periodo d'imposta 2021, il nuovo "bonus facciate" fa il suo debutto nei modelli di dichiarazione relativi al periodo d'imposta 2020.

Si tratta di una agevolazione che:

- può essere utilizzata da tutti i contribuenti, ovvero dalle persone fisiche, dalle società di persone, dalle società di capitali e dagli enti a esse assimilati;
- copre il 90% delle spese sostenute per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale, senza limiti di spesa.

Di seguito dopo aver riepilogato le principali caratteristiche di questa detrazione d'imposta ci occuperemo di esaminare la corretta collocazione delle spese sostenute per il "bonus facciate" nei modelli dichiarativi:

- 730/2021;
- Redditi PF2021;
- Redditi SC2021;
- Redditi SP2021.

IL "BONUS FACCIATE"

La detrazione IRPEF/IRES per il recupero o il restauro della facciata, cosiddetto "bonus facciate", spettante alle persone fisiche, alle società di persone alle società di capitali e agli enti a esse assimilati;

- riguarda tutte "le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali per l'esercizio di lavoro autonomo o d'impresa";
- deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 rate annuali di pari importo.

Come precisato nel documento di prassi n. 2/E/2020 e come riportato nella guida "bonus facciate", redatta dall'Agenzia delle Entrate:

· per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario che gli "edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali". In particolare, l'assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l'edificio oggetto dell'intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, sono classificate «zone territoriali omogenee:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m²».

In buona sostanza l'edificio oggetto di intervento deve risultare dalla certificazione urbanistica rilasciata dal Comune competente;

· sono agevolabili "gli interventi:

ü di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;

ü su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;

ü sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio.

L'agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

Dalla lettura della norma emerge, quindi, chiaramente la ratio del "bonus facciate", che è quella di incentivare gli interventi edilizi:

· finalizzati al decoro urbano;

· rivolti a conservare l'organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Per questi motivi, oltre agli interventi citati, risultano altresì agevolabili "gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)".

Occorre aggiungere, infine, che nella agevolazione rientrano anche:

- i costi per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e richieste dalla tipologia dei lavori eseguiti. Si pensi in tal senso all'effettuazione di perizie e sopralluoghi o al rilascio dell'attestato di prestazione energetica;

- le ulteriori spese collegate alla realizzazione degli interventi. In particolare, fanno parte di questa categoria: le spese relative all'installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l'IVA qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter

disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori, etc.

INTERVENTI ESCLUSI DAL "BONUS FACCIATE"

Restano esclusi dal "bonus facciate":

- tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C1, D2, E3 ed F4;
- gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, escluse quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- "le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli".

Gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio

Per poter beneficiare del "bonus facciate" in presenza di lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio è necessario soddisfare:

- i requisiti del DM del 26.6.2015. Decreto ministeriale che nel rispetto dei requisiti ex art. 4, comma 1 del Dlgs n. 195/20055 "definisce le

modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi l'utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari";

- i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali che devono risultare inferiori a quelli indicati nell'Allegato B alla Tabella 2 del DM 11.3.20086.

In merito al calcolo della percentuale, fissata nella misura del 10% dell'intonaco, l'Amministrazione Finanziaria nella citata circolare n. 2/E/2020 ha precisato, inoltre, che detto calcolo "ai fini della individuazione delle opere agevolabili, va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente; in sostanza, l'intervento deve interessare l'intonaco per oltre il 10 per cento della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno".

Segnaliamo, infine, che in assenza dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 3, comma 3 del Dlgs n. 192/20057 sono previsti dei casi di esclusione dall'agevolazione

“bonus facciate”. In tal senso si fa riferimento agli edifici rientranti nel campo di applicazione dell'art. 136, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs n. 42/20048.

LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE DEL CREDITO

Per poter beneficiare più rapidamente dell'importo delle detrazioni IRPEF/IRES il Legislatore all'art. 121 del DL n. 34/2020 ha introdotto una nuova possibilità.

In particolare, al 1 comma del citato art. 121 è stato previsto che “I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Ebbene, il “bonus facciate” rientra tra gli interventi che possono essere oggetto di cessione del credito/sconto in fattura.

MODELLI DICHIARATIVI E “BONUS FACCIATE”

Per prima cosa occorre osservare che potendo assumere i caratteri di un intervento di riqualificazione energetica il “bonus facciate” può trovare una collocazione diversa nei modelli dichiarativi, a seconda che l'intervento effettuato sull'edificio abbia una rilevanza o meno dal punto di vista termico. In particolare, ciò avviene nei modelli dichiarativi 730/2021 e redditi PF 2021 riservati alle persone fisiche.

Detto ciò, con l'aiuto di opportune esemplificazioni andremo ad esaminare nel prosieguo come collocare il “bonus facciate” nei modelli dichiarativi: 730/2021, Redditi PF 2021, redditi SC 2021 e redditi SP2021.

Ricordiamo, infine, che la possibilità di usufruire dello sconto in fattura/cessione del credito per un importo pari alla detrazione spettante, di cui all'art. 121 del DL n. 34/2020, comporta che il “bonus facciate” non deve essere riportato in nessun modello dichiarativo se il beneficiario opta per questa eventualità.

Nel modello 730/2021 le spese sostenute nel 2020 per il “bonus facciate”:

· ordinario, ovvero non influente dal punto di vista termico, devono essere riportate nella sezione III A del quadro E;

· influente dal punto di vista termico devono essere indicate nella sezione IV del quadro E.

Premesso ciò, esaminiamo il caso di un contribuente che nel corso del 2020 ha sostenuto spese per un importo complessivo pari a € 20.000.

Se le spese in questione non sono influenti da un punto di vista termico il contribuente dovrà compilare il rigo E41 della sezione III A del quadro E nel seguente modo:

In particolare, nelle istruzioni ministeriali viene precisato che nella colonna 2 del rigo E41 "tipologia di spesa" deve essere inserito il codice 15 nel caso in cui siano state sostenute spese "dal 1° gennaio 2020 per inte recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali".

Diversamente, se le spese sostenute nel 2020 sono influenti dal punto di vista termico il contribuente deve, invece, compilare la sezione IV del quadro E, dedicata agli interventi di riqualificazione energetica, nel seguente modo:

Similmente, al caso delle spese sostenute per "bonus facciate" ordinario le istruzioni ministeriali relative al 730/2021 rilevano che nel rigo E61, colonna 1 "Tipo di intervento" deve essere indicato il codice 15 per identificare "gli interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali".

Le stesse istruzioni ministeriali del 730/2021 per entrambi i casi di "bonus facciate" specificano, infine, che:

- nel rigo E41, colonna 8 e nel rigo E61, colonna 7, righe dedicati al "numero rata" occorre riportare il numero di rata che il contribuente utilizza per il periodo d'imposta 2020. Con i dati del nostro esempio occorre, quindi, iscrivere il numero "1";
- nel rigo E41, colonna 9 e nel rigo E61, colonna 2, righe riservati all'importo spesa, si deve indicare l'ammontare delle spese sostenute nel 2020, che nel nostro esempio è pari a € 20.000;
- l'importo della quota di detrazione del 2020, pari a € 1.800, verrà riportato rispettivamente nel punto 29 o nel punto 31 del prospetto di liquidazione (730-3) del modello 730/2021 a seconda che il "bonus facciate" sia influente o meno dal punto di vista termico

Dopo aver riepilogato i tratti salienti dell'agevolazione fiscale in questione e dopo aver esaminato l'inserimento delle spese per "**bonus facciate**" nel modello 730/2021, focalizzeremo di seguito la nostra attenzione sulla corretta collocazione di queste spese nei modelli dichiarativi: Redditi PF2021, Redditi SC2021, Redditi SP2021.

IL "BONUS FACCIATE" NEL MODELLO REDDITI PF2021

Specularmente al modello 730/2021, nel modello Redditi PF2021 le spese sostenute nel 2020 per il "**bonus facciate**" ordinario e per il "**bonus facciate**" influente dal punto di visto termico devono essere riportate in due distinte sezioni.

In particolare, le spese relative al **“bonus facciate”** ordinario devono essere collocate nella **sezione III A** del **quadro RP** e richiedono di indicare nei **rigli da RP41 a RP47**:

- il **codice 15** per evidenziare la tipologia di spesa sostenuta;
- il **numero “1”** nella **colonna 8** (numero rata) per individuare la rata che il contribuente utilizza nel periodo d'imposta 2020. Pertanto, per le spese sostenute nel 2020 si deve riportare sempre il **numero “1”**;
- l'ammontare della spesa sostenuta nella **colonna 9** (importo spesa);
- l'importo della rata nella **colonna 10** (importo rata).

Per queste ragioni, ipotizzando che nel 2020 un contribuente abbia sostenuto spese per **“bonus facciate”** ordinario pari a € 10.000 la **sezione III A** del **quadro RP** dovrà essere compilata nel seguente modo:

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus												
	Anno	Tipologia	Codice fiscale		Interventi particolari	Acquisto, predita o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RP42	2020	1								10.000,00	1.000,00	
RP43										,00	,00	
RP44										,00	,00	
RP45										,00	,00	
RP46										,00	,00	
RP47										,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Rata 36%		Rata 50%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%		
		Rata 80%	,00	Rata 85%	,00	Rata Bonus Verde	,00	Rata 90%	1.000,00	Rata 110%	,00	
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detraz. 36%		Detraz. 50%		Detraz. 65%		Detraz. 70%		Detraz. 75%		
		Detraz. 80%	,00	Detraz. 85%	,00	Detraz. Bonus Verde	,00	Detraz. 90%	900,00	Detraz. 110%	,00	

Si fa notare che diversamente dal modello 730/2021 nel modello redditi PF2021 occorre riportare nel prospetto anche l'importo della singola rata di detrazione.

Rileviamo, inoltre, che la detrazione spettante per il 2020, pari a € 900, dovrà essere anche evidenziata nel **quadro RN**, relativo alla determinazione dell'IRPEF, nel **rigo RN14**.

RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	900,00
---	--------

Diversamente, se le spese sostenute nel 2020 sono influenti dal punto di vista termico il contribuente deve riportarle nella **sezione IV** del **quadro RP** nel seguente modo:

Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico e superbonus										
	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	110%	N. rata	Spesa totale	Maggiorazione sisma	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RP62	15	2020						10.000,00		1.000,00
RP63								,00		,00
RP64								,00		,00
RP65	TOTALE RATE		Rata 50%	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%			
			1	2	3	4	5			
RP66	TOTALE DETRAZIONE		Rata 80%	Rata 85%	Rata 90%	Rata 110%				
			6	7	8	9				
			Detrazione 50%	Detrazione 55%	Detrazione 65%	Detrazione 70%	Detrazione 75%			
			1	2	3	4	5			
			Detrazione 80%	Detrazione 85%	Detrazione 90%	Detrazione 110%				
			6	7	8	9				

Come nel caso delle spese sostenute per "**bonus facciate**" ordinario, la detrazione in oggetto, pari a € 900, deve essere poi indicata anche nel **quadro RN**, non nel **rigo RN14**, ma bensì nel **rigo RN16**, riservato alla detrazione oneri della **Sezione IV** del **quadro RP**.

RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP

900,00

IL "BONUS FACCIATE" NEL MODELLO REDDITI SC2021

Il **quadro RS** – prospetti vari - del modello Redditi SC2021 è il luogo deputato alla gestione del "**bonus facciate**" per i soggetti IRES.

Nel quadro in questione è stato, infatti, inserito un apposito prospetto, denominato "**Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**" che deve essere utilizzato dal contribuente per inserire le spese sostenute nel 2020 per gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, ex all'art 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019.

Come si può notare, diversamente dal modello 730/2021 e dal modello Redditi PF2021, nel modello Redditi SC2021 esiste un'unica sezione per indicare le spese relative al "**bonus facciate**". In altre parole, non occorre fare alcuna distinzione in merito all'influenza o meno dell'intervento dal punto di vista termico.

Detto ciò, osserviamo che il prospetto è composto da tre righe: **RS150** e **RS151** dedicati alle spese per "**bonus facciate**" e **RS152** destinato ad accogliere la detrazione totale. In particolare:

- nei righe **RS150** e **RS151** si dovrà inserire nella **colonna 2 "Tipo"** il **codice 11** per indicare le spese relative a interventi per cui spetta la detrazione dell'imposta nella misura del 90%;
- nel prospetto deve essere riportata anche la detrazione dell'imposta lorda, per un importo pari al 90% delle spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021 dai soggetti non solari. Spese che devono essere rimaste effettivamente a carico del contribuente che possiede o detiene, tramite titolo idoneo (proprietà, locazione, etc.), l'immobile sul quale sono stati effettuati interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968²².

Ebbene, supponendo ora che una società di capitali abbia sostenuto spese nel 2020 per "**bonus facciate**" pari a € 60.000 sull'immobile strumentale nel quale svolge la sua attività, il prospetto del **quadro RS** dovrà essere compilato nel seguente modo:

²² **Art. 1, commi da 219 a 223 della Legge n. 160/2019 – cosiddetto "bonus facciate"**.

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	Anno	Tipo	Codice fiscale					Totale spesa	N. d'ordine immobile	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9
RS150	2020	11								,00
	Spesa sostenuta		Detrazione	Rata	Importo rata					
	5	60.000,00	6	54.000,00	7	1	8	5.400,00	9	
RS151										,00
RS152 Totale detraibile										5.400,00

Nel **quadro RN**, relativo alla determinazione dell'IRES, dovrà poi essere riportata la detrazione del **rigo RS152** nel **rigo RN10**, **colonna 6**.

RN10 Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151			
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00			
(di cui		Ospedale Galliera	Ricarica veicoli elettrici			
		4	5			6
		,00	,00			5.400,00

IL "BONUS FACCIATE" NEL MODELLO REDDITI SP2021

Per effetto della "**trasparenza fiscale**", principio su cui poggia l'intera compilazione della dichiarazione dei redditi delle società di persone, la detrazione per le spese relative al "**bonus facciate**" deve essere ripartita tra i singoli soci sulla base della loro quota di partecipazione al reddito della società.

A tal riguardo le istruzioni ministeriali del modello Redditi SP2021 rilevano, infatti, che l'importo delle spese per gli interventi relativi al "**bonus facciate**", per le quali spetta la detrazione d'imposta del 90%, ex art. 1, commi da 219 a 224 della Legge n. 160/2019, dovrà essere indicato nell'apposito prospetto che la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato. Pertanto, dovranno essere i singoli soci a riportare nelle proprie dichiarazioni dei redditi l'ammontare della detrazione spettante sulla base dell'assegnazione effettuata dalla società.

Stessa sorte "**focca**" alle singole rate di detrazione annuale, che dovranno essere gestite sempre dai soci, perché diversamente dagli altri modelli dichiarativi visti il modello Redditi SP2021 non ha un vero e proprio prospetto dedicato alle detrazioni per spese edilizie.

In pratica, nel modello SP2021 le spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici, per i quali spetta la detrazione d'imposta del 90%, devono essere indicate, per ciascun immobile alle quali le stesse si riferiscono, nella **colonna 9** dei **rigi da RP1 a RP14**, rubricato "**Spese per le quali spetta una detrazione d'imposta**".

Infine, il totale delle spese per "**bonus facciate**" indicato in questi rigi dovrà poi essere riportato nel **rigo RN17**, **campo 32** del **quadro RN**.

Al fine di una migliore comprensione, ipotizziamo che una SNC nel corso del 2020 abbia sostenuto spese pari a € 40.000 per il rifacimento della facciata esterna di un edificio di sua proprietà. Sulla base di questi dati il modello Redditi SP2021 dovrà essere compilato nel seguente modo:

- nel **rigo RP1, colonna 9** si dovrà indicare la spesa sostenuta per il **“bonus facciate”**;

	Codice fiscale		Spese per interventi di recupero		Spese per acquisto mobili		Tipo		Spese per misure antisismiche	
RP1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bonus verde	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici	Spese infrastrutture ricarica veicoli elettrici 110%	Bonus facciate						
	6	7	8	9						
	,00	,00	,00	40.000,00						

- nel **rigo RN17 “oneri detraibili”, campo 32** dovrà essere riportata la spesa per **“bonus facciate”** indicata nel **rigo RP1, colonna 9**.

	Recupero patrimonio edilizio 50%		Acquisto mobili 50%		Adozione misure antisismiche 50%		Adozione misure antisismiche 70%	
Art. 15, comma 3, TUIR	1	2	3	4	5	6	7	8
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Adozione misure antisismiche 75%	6	7	8	9	10			
,00	,00	,00	,00	,00	,00			
Interventi sull'involucro di edifici	11	12	13	14	15	16	17	18
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Sostituzione di scaldacqua	14	15	16	17	18	19	20	21
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Acquisti e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale	17	18	19	20	21	22	23	24
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Interventi su edifici condominiali per riduzione rischio sismico 80%	20	21	22	23	24	25	26	27
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	24	25	26	27	28	29	30	31
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Art. 83, comma 1, D.Lgs 117/2017	27	28	29	30	31	32	33	34
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Bonus facciate	32	33	34	35	36	37	38	39
40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Interventi art. 119, comma 1, lett. c, DL 34/2020	35	36	37	38	39	40	41	42
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Come si può notare anche nel modello Redditi SP2021 le spese sostenute per il **“bonus facciate”** devono essere collocate in un unico rigo senza operare alcuna distinzione sulla base della rilevanza o meno dal punto di vista termico dell'intervento effettuato.

La distinzione in base alla rilevanza termica dovrà, però, essere indicata dalla società nel prospetto da consegnare ai singoli soci, dato che questi ultimi dovranno inserire nelle proprie dichiarazioni personali la quota di spettanza della spesa sostenuta, distinguendo proprio in base alla rilevanza termica dell'intervento.

RIEPILOGO

1. L'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge di Bilancio 2020 ha introdotto il cosiddetto "**bonus facciate**", ovvero una detrazione d'imposta spettante in misura pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020:
 - per interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale;
 - senza limiti di spesa.
2. Possono beneficiare del "**bonus facciate**" tutte le categorie di contribuenti, quali: persone fisiche, società di persone, società di capitali, ed enti a esse assimilate. Per queste ragioni la detrazione in questione rappresenta una delle principali novità dei modelli di dichiarazione dei redditi 2021, previsti per tutte le tipologie di contribuenti.
3. Con la Legge di Bilancio 2021 il "**bonus facciate**" è stato prorogato anche per le spese sostenute nell'anno 2021.
4. L'art. 121 del DL n. 34/2020 ha previsto la possibilità che il "**bonus facciate**" possa essere oggetto di cessione a terzi.
5. Nei modelli di dichiarazione dei redditi 2021 il "**bonus facciate**" è collocato e gestito in maniera differente.

Le principali analogie si riscontrano nelle dichiarazioni riservate alle persone fisiche, ovvero nel modello 730/2021 e nel modello Redditi PF 2021. Modalità differenti di gestione sono previste, invece, per la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e delle società di persone.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta interpello 582 del 13 settembre 2021	Regime del margine per gli oggetti d'arte - Debitore d'imposta ai fini IVA.
Risposta interpello 583 del 14 settembre 2021	Chiarimenti in merito all'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto senza limitazioni alla detrazione per le cessioni di letti ospedalieri di terapia intensiva ad una struttura sanitaria, effettuate entro il 31 dicembre 2020. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Art. 124 d.l. Rilancio.
Risposta interpello 584 del 14 settembre 2021	IVA e mancato esercizio dell'attività - Spettanza del diritto alla detrazione e al rimborso dell'imposta.
Risposta interpello 585 del 15 settembre 2021	Beni anti Covid-19 e Iva agevolata.
Risposta interpello 586 del 15 settembre 2021	Chiarimenti in merito alla ritenuta d'acconto da applicare sui contributi derivanti da un bando , da parte di una ONLUS.
Risposta interpello 587 del 15 settembre 2021	Obblighi dei curatori delle eredità giacenti.
Risposta interpello 588 del 15 settembre 2021	Treatment fiscale dei contributi erogati dalla regione ad imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19 - articolo 10-bis decreto n. 137 del 2020 (cd. decreto ristori).
Risposta interpello 589 del 15 settembre 2021	Deducibilità dei contributi di previdenza complementare.
Risposta interpello 590 del 15 settembre 2021	Redditi di lavoro dipendente prodotto in modalità di lavoro agile - applicazione retribuzione convenzionale - articolo 51, comma 8-bis, del TUIR.
Risposta interpello 591 del 15 settembre 2021	Applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, primo comma, n. 18) del d.P.R. n. 633 del 1972 alle certificazioni verdi COVID-19,

	attestanti l'avvenuta guarigione dal virus, rilasciate dai medici di medicina generale ai pazienti assistiti a domicilio.
Risposta interpello 592 del 16 settembre 2021	Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette di atti di cessione tra Comune e Regione ; e tra Regione e Società in house.
Risposta interpello 593 del 16 settembre 2021	Superbonus e intervento di ristrutturazione edilizia, con aumento volumetrico e realizzazione di impianti, su due unità immobiliari collabenti (F/2) facenti parte di un edificio sprovvisto di APE.
Risposta interpello 594 del 16 settembre 2021	Opzione per l'estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati – Controesodati .
Risposta interpello 595 del 16 settembre 2021	Bonus facciate - edificio visibile dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici.
Risposta interpello 596 del 16 settembre 2021	Soggetto che svolge in Italia attività in " smart working " per una società estera - Fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati - Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015.
Risposta interpello 597 del 16 settembre 2021	Contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili , agevolazioni fiscali.
Risposta interpello 598 del 16 settembre 2021	Superbonus e interventi antisismici su un fabbricato situato in un centro storico.
Risposta interpello 599 del 16 settembre 2021	Superbonus e Interventi di riduzione del rischio sismico su edificio esistente posseduto da due comproprietari composto da una unità (F/4), da una unità (A/3) e da una unità (C/2).
Risposta interpello 600 del 16 settembre 2021	Credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1057 e seguenti, della legge n. 178 del 2020 e credito d'imposta ai sensi dell'articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015: società tra professionisti .
Risposta interpello 601 del 16 settembre 2021	Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni .

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 17.09.2021 AL 01.10.2021

Lunedì 20 Settembre 2021	Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 20 agosto 2021, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve), tramite modello F24.
Lunedì 20 Settembre 2021	Le imprese elettriche devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente, esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Lunedì 20 Settembre 2021	Al via le domande per accedere al Fondo imprese in difficoltà istituito dal Ministero dello Sviluppo economico, da parte delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà a causa dell'emergenza Covid. L'istanza di accesso al Fondo può essere presentata a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021 e, comunque, non oltre le ore 11:59 del giorno 2 novembre 2021, utilizzando la procedura informatica, accessibile dal sito www.invitalia.it
Lunedì 27 Settembre 2021	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari (INTRASTAT) effettuati nel mese di agosto.

Martedì **28 Settembre 2021**

Ultimo giorno utile per **sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2021"**, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef, da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2021 entro il 30 giugno 2021.

Dovrà essere presentata presso gli uffici postali, ed effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate, utilizzando il codice Tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie.

Giovedì **30 Settembre 2021**

Ultimo giorno di utilizzo del codice PIN INPS. Dal 1° ottobre 2021, non sarà più utilizzabile per accedere ai servizi online dell'Istituto:

- ◆ sia **da parte degli operatori professionali** (termine prorogato, in luogo del 1° settembre, con il messaggio Inps n. 2926 del 25 agosto 2021)
- ◆ che **da parte dei privati cittadini,**

i quali dovranno utilizzare gli altri codici digitali "trasversali", validi per tutte le amministrazioni pubbliche, ovvero:

- ◆ SPID di secondo livello (almeno)
- ◆ CIE carta di identità elettronica
- ◆ CNS

Giovedì **30 Settembre 2021**

Versamento rata scaduta il 31 luglio 2020 della "Rottamazione-ter", del "Saldo e stralcio" e della "Definizione agevolata delle risorse UE", per non perdere i benefici delle definizioni agevolate di cui sopra, per il versamento della rata scaduta il 31 luglio 2020.

Giovedì **30 Settembre 2021**

I soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, devono inviare **i dati al Sistema TS delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021 dai contribuenti persone fisiche** (in luogo del 31 luglio 2021 così come stabilito dal MEF con un [decreto del 23.07.2021](#)), così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi.

Giovedì **30 Settembre 2021**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (**Modelli 730/2021, Redditi PF 2021**), che hanno **scelto il pagamento rateale** effettuando il **primo versamento entro il 30 giugno**, devono versare la **4° rata** delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, **a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,99%** (per coloro che hanno effettuato il **primo versamento entro il 30 luglio 2021** avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001, si tratta sempre della **4° rata**, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,66%).

Giovedì **30 Settembre 2021**

I contribuenti persone fisiche **NON Titolari di partita Iva**, che **partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale**, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (**Modelli 730/2021, Redditi PF 2021**), che hanno **scelto il**

pagamento rateale e che si sono avvalsi del differimento previsto dall'art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, devono versare la **2° rata delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021**, con applicazione degli interessi nella misura dello **0,17%**.

Giovedì **30 Settembre 2021**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** emesse nel **secondo trimestre dell'anno 2021**, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell'anno, mediante il servizio presente nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate con modalità esclusivamente telematica.

Giovedì **30 Settembre 2021**

Le imprese di assicurazione devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di agosto, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di luglio.

Giovedì **30 Settembre 2021**

Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi con scadenza del bollo auto in agosto 2021, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto), presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto, oppure online sul sito dell'A.C.I., attraverso l'home banking del proprio istituto di credito o tramite l'app IO.

Giovedì **30 Settembre 2021**

Ultimo giorno utile per il pagamento del **superbollo**, pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotto dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Decorsi venti

	anni dalla data di costruzione non è più dovuto.
Giovedì 30 Settembre 2021	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario.
Giovedì 30 Settembre 2021	Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.
Giovedì 30 Settembre 2021	I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'art. 37-bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 che intendono esercitare l'opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato Gruppo IVA , devono presentare la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA (Modello AG/1) per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Giovedì 30 Settembre 2021	Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 precompilato all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.
Giovedì 30 Settembre 2021	Ultimo giorno per regolarizzare la posizione degli enti del volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, degli enti della ricerca scientifica e dell'università e degli enti della ricerca sanitaria interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2021, che non

hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l'ammissione al contributo.

Giovedì **30 Settembre 2021**

Termine ultimo per aderire al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro duplicati informatici. L'ulteriore differimento o ha previsto l'Agenzia delle Entrate con il nuovo Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30.06.2021 n. 172890, e che è intervenuto sul punto 8-ter del provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio", sostituendo le parole "dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021" con "dal 1° luglio 2019 al 30 settembre 2021".

Giovedì **30 Settembre 2021**

Ultimo giorno utile per la presentazione dell'istanza per:

- ◆ Rimborsi Iva Ue soggetti non residenti (extra Ue)
- ◆ Rimborsi Iva Ue non residenti comunitari
- ◆ Rimborsi Iva Ue residenti

I soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia, nonché residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, devono inviare in via telematica la **comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato** relative al mese di agosto.
